

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 189



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

59° anno

14 luglio 2016

Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1140 della Commissione, dell'8 luglio 2016, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata** 1
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1141 della Commissione, del 13 luglio 2016, che adotta un elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale in applicazione del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio** 4
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1142 della Commissione, del 13 luglio 2016, che aggiunge ai contingenti di pesca per il 2016 alcuni quantitativi riportati nel 2015 a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio** 9
- ★ **Regolamento (UE) 2016/1143 della Commissione, del 13 luglio 2016, che modifica l'allegato VI del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici ⁽¹⁾** 40
- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1144 della Commissione, del 13 luglio 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli 44

DECISIONI

- ★ **Decisione (UE) 2016/1145 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery, presentata dal Belgio)** 46
- ★ **Decisione (UE) 2016/1146 del Consiglio, del 27 giugno 2016, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto istituito nel quadro dell'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus), riguardo al progetto di decisione n. 1/2016 di tale comitato ⁽¹⁾** 48

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

- ★ **Decisione (UE, Euratom) 2016/1147 del Consiglio, del 12 luglio 2016, relativa alla nomina di un membro del Comitato economico e sociale europeo, conformemente alla proposta del Regno del Belgio 58**

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1140 DELLA COMMISSIONE
dell'8 luglio 2016
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽²⁾, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.
- (5) Il comitato del codice doganale non ha adottato un parere entro i termini stabiliti dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

⁽¹⁾ GUL 269 del 10.10.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GUL 256 del 7.9.1987, pag. 1).

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Stephen QUEST

Direttore generale della Fiscalità e unione doganale

ALLEGATO

Descrizione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazioni
(1)	(2)	(3)
1. Prodotto sotto forma di cerotto autoriscaldante inteso ad alleviare il dolore. Il cerotto è in materiale adesivo destinato ad essere applicato sulla pelle (collo, polso o spalla). Il prodotto è costituito da un materiale sintetico morbido che si adatta alla forma del corpo e contiene un certo numero di dischi che, esposti all'aria, generano calore. I dischi contengono polvere di ferro, carbone, sale e acqua. Al momento dell'apertura e dell'esposizione all'aria delle confezioni individuali che contengono il cerotto, avviene una reazione esotermica.	3824 90 96	Classificazione a norma delle regole generali 1, 3 b) e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 3824, 3824 90 e 3824 90 96. I dischi contenuti nel prodotto sono usati come fonte di calore grazie alla reazione esotermica, il che conferisce al prodotto il carattere essenziale di preparazione della voce 3824. Pertanto il prodotto non può essere considerato una benda o un prodotto analogo della voce 3005. Di conseguenza va classificato nel codice NC 3824 90 96.
2. Prodotto sotto forma di cintura autoriscaldante intesa ad alleviare il dolore. La cintura è in materiale non adesivo, fissato mediante una striscia autoadesiva. Il prodotto è costituito da un materiale sintetico morbido che si adatta alla forma del corpo e contiene un certo numero di dischi che, esposti all'aria, generano calore. I dischi contengono polvere di ferro, carbone, sale e acqua. Al momento dell'apertura e dell'esposizione all'aria delle confezioni individuali che contengono la cintura, avviene una reazione esotermica.	3824 90 96	Classificazione a norma delle regole generali 1, 3 b) e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 3824, 3824 90 e 3824 90 96. I dischi contenuti nel prodotto sono usati come fonte di calore grazie alla reazione esotermica, il che conferisce al prodotto il carattere essenziale di preparazione della voce 3824. Di conseguenza va classificato nel codice NC 3824 90 96.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1141 DELLA COMMISSIONE**del 13 luglio 2016****che adotta un elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale in applicazione del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1143/2014 stabilisce che venga adottato un elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale («elenco dell'Unione») sulla base dei criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, di detto regolamento e soddisfacendo le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 6, che prevede che siano tenuti in debito conto i costi di attuazione, il costo del mancato intervento, l'efficienza dei costi e qualsiasi aspetto sociale ed economico.
- (2) Sulla base delle prove scientifiche disponibili e delle valutazioni dei rischi effettuate a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1143/2014, la Commissione ha concluso che tutti i criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del medesimo regolamento sono soddisfatti per le seguenti specie esotiche invasive: *Baccharis halimifolia* L., *Cabomba caroliniana* Gray, *Callosciurus erythraeus* Pallas, 1779, *Corvus splendens* Vieillot, 1817, *Eichhornia crassipes* (Martius) Solms, *Eriocheir sinensis* H. Milne Edwards, 1854, *Heracleum persicum* Fischer, *Heracleum sosnowskyi* Mandenova, *Herpestes javanicus* É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1818, *Hydrocotyle ranunculoides* L. f., *Lagarosiphon major* (Ridley) Moss, *Lithobates (Rana) catesbeianus* Shaw, 1802, *Ludwigia grandiflora* (Michx.) Greuter e Burdet, *Ludwigia peploides* (Kunth) P.H. Raven, *Lysichiton americanus* Hultén e St. John, *Muntiacus reevesi* Ogilby, 1839, *Myocastor coypus* Molina, 1782, *Myriophyllum aquaticum* (Vell.) Verdc., *Nasua nasua* Linnaeus, 1766, *Orconectes limosus* Rafinesque, 1817, *Orconectes virilis* Hagen, 1870, *Oxyura jamaicensis* Gmelin, 1789, *Pacifastacus leniusculus* Dana, 1852, *Parthenium hysterophorus* L., *Percottus glenii* Dybowski, 1877, *Persicaria perfoliata* (L.) H. Gross (*Polygonum perfoliatum* L.), *Procambarus clarkii* Girard, 1852, *Procambarus fallax* (Hagen, 1870) f. *virginalis*, *Procyon lotor* Linnaeus, 1758, *Pseudorasbora parva* Temminck e Schlegel, 1846, *Pueraria montana* (Lour.) Merr. var. *lobata* (Willd.) (*Pueraria lobata* (Willd.) Ohwi), *Sciurus carolinensis* Gmelin, 1788, *Sciurus niger* Linnaeus, 1758, *Tamias sibiricus* Laxmann, 1769, *Threskiornis aethiopicus* Latham, 1790, *Trachemys scripta* Schoepff, 1792, *Vespa velutina nigrithorax* de Buysson, 1905.
- (3) La Commissione ha inoltre concluso che le specie esotiche invasive sopra elencate soddisfano tutte le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1143/2014. In particolare, alcune di queste specie sono già insediate nel territorio dell'Unione o addirittura ampiamente diffuse in alcuni Stati membri e si possono verificare casi in cui non è possibile eradicarle in modo efficiente sotto il profilo dei costi. Tuttavia, è opportuno includere tali specie nell'elenco dell'Unione, in quanto è possibile attuare altre misure efficienti sotto il profilo dei costi al fine di: prevenire nuove introduzioni o un'ulteriore diffusione nel territorio dell'Unione; promuovere il rilevamento precoce e l'eradicazione rapida delle specie, se non ancora presenti o non ancora ampiamente diffuse; gestirle in modo adeguato alle circostanze specifiche degli Stati membri interessati, anche attraverso la pesca, la caccia, la cattura o qualsiasi altro tipo di raccolta per il consumo o l'esportazione, a condizione che queste attività siano svolte all'interno di un programma di gestione nazionale.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le specie esotiche invasive,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'elenco che figura nell'allegato del presente regolamento costituisce l'elenco iniziale di specie esotiche invasive di rilevanza unionale in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1143/2014.

⁽¹⁾ GUL 317 del 4.11.2014, pag. 35.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNKER

ALLEGATO

ELENCO DELLE SPECIE ESOTICHE INVASIVE DI RILEVANZA UNIONALE

Specie	Codici NC degli esemplari vivi	Codici NC delle parti degli esemplari vivi in grado di riprodursi	Categorie di merci connesse
(i)	(ii)	(iii)	(iv)
<i>Baccharis halimifolia</i> L.	ex 0602 90 49	ex 0602 90 45 (talee radicate e giovani piante) ex 1209 99 99 (sementi)	
<i>Cabomba caroliniana</i> Gray	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (sementi)	
<i>Callosciurus erythraeus</i> Pallas, 1779	ex 0106 19 00	—	
<i>Corvus splendens</i> Viellot, 1817	ex 0106 39 80	ex 0407 19 90 (uova fecondate per incubazione)	
<i>Eichhornia crassipes</i> (Martius) Solms	ex 0602 90 50	ex 1209 30 00 (sementi)	
<i>Eriocheir sinensis</i> H. Milne Edwards, 1854	ex 0306 24 80	—	
<i>Heracleum persicum</i> Fischer	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (sementi)	(6)
<i>Heracleum sosnowskyi</i> Mandenova	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (sementi)	
<i>Herpestes javanicus</i> É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1818	ex 0106 19 00	—	
<i>Hydrocotyle ranunculoides</i> L. f.	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (sementi)	
<i>Lagarosiphon major</i> (Ridley) Moss	ex 0602 90 50	—	
<i>Lithobates (Rana) catesbeianus</i> Shaw, 1802	ex 0106 90 00	—	
<i>Ludwigia grandiflora</i> (Michx.) Greuter e Burdet	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (sementi)	
<i>Ludwigia peploides</i> (Kunth) P.H. Raven	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (sementi)	
<i>Lysichiton americanus</i> Hultén e St. John	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (sementi)	
<i>Muntiacus reevesi</i> Ogilby, 1839	ex 0106 19 00	—	
<i>Myocastor coypus</i> Molina, 1782	ex 0106 19 00	—	
<i>Myriophyllum aquaticum</i> (Vell.) Verdc.	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (sementi)	
<i>Nasua nasua</i> Linnaeus, 1766	ex 0106 19 00	—	
<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	ex 0306 29 10	—	
<i>Orconectes virilis</i> Hagen, 1870	ex 0306 29 10	—	

(i)	(ii)	(iii)	(iv)
<i>Oxyura jamaicensis</i> Gmelin, 1789	ex 0106 39 80	ex 0407 19 90 (uova fecondate per incubazione)	
<i>Pacifastacus leniusculus</i> Dana, 1852	ex 0306 29 10	—	
<i>Parthenium hysterophorus</i> L.	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (sementi)	(5), (7)
<i>Perccottus glenii</i> Dybowski, 1877	ex 0301 99 18	ex 0511 91 90 (uova di pesce fertili destinate alla riproduzione)	(1), (2), (3), (4)
<i>Persicaria perfoliata</i> (L.) H. Gross (<i>Polygonum perfoliatum</i> L.)	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (sementi)	(5), (11)
<i>Procambarus clarkii</i> Girard, 1852	ex 0306 29 10	—	
<i>Procambarus fallax</i> (Hagen, 1870) f. <i>virginalis</i>	ex 0306 29 10	—	
<i>Procyon lotor</i> Linnaeus, 1758	ex 0106 19 00	—	
<i>Pseudorasbora parva</i> Temminck e Schlegel, 1846	ex 0301 99 18	ex 0511 91 90 (uova di pesce fertili destinate alla riproduzione)	(1), (2), (3), (4)
<i>Pueraria montana</i> (Lour.) Merr. var. <i>lobata</i> (Willd.) (<i>Pueraria lobata</i> (Willd.) Ohwi)	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (sementi)	
<i>Sciurus carolinensis</i> Gmelin, 1788	ex 0106 19 00	—	
<i>Sciurus niger</i> Linnaeus, 1758	ex 0106 19 00	—	
<i>Tamias sibiricus</i> Laxmann, 1769	ex 0106 19 00	—	
<i>Threskiornis aethiopicus</i> Latham, 1790	ex 0106 39 80	ex 0407 19 90 (uova fecondate per incubazione)	
<i>Trachemys scripta</i> Schoepff, 1792	ex 0106 20 00	—	
<i>Vespa velutina nigrithorax</i> de Buysson, 1905	ex 0106 49 00	—	(8), (9), (10)

Note alla tabella:

Colonna (i): Specie

Questa colonna indica il nome scientifico della specie. I sinonimi figurano tra parentesi.

Colonna (ii): Codici NC degli esemplari vivi

Questa colonna indica i codici della nomenclatura combinata (NC) degli esemplari vivi. Le merci classificate con i codici della NC in questa colonna sono soggette a controlli ufficiali a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1143/2014.

La NC, istituita dal regolamento (CEE) n. 2658/87, è basata sul sistema internazionale armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (SA), elaborato dal Consiglio di cooperazione doganale, ora Organizzazione mondiale delle dogane (OMD), adottato dalla convenzione internazionale conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983 e approvato a nome della Comunità economica europea con la decisione 87/369/CEE del Consiglio ⁽¹⁾ («convenzione SA»). La NC riproduce le voci e le sottovoci a sei cifre del SA; solo la settima e l'ottava cifra corrispondono a ulteriori sottovoci specifiche della NC.

Se occorre sottoporre a test solo determinati prodotti i cui codici a quattro, sei o otto cifre non hanno una suddivisione specifica nella nomenclatura combinata, il codice viene contrassegnato con **ex** (ad esempio, ex 0106 49 00, perché il codice NC 0106 49 00 comprende tutti gli altri insetti e non soltanto le specie di insetti che figurano nella tabella).

Colonna (iii): Codici NC delle parti degli esemplari vivi in grado di riprodursi

Questa colonna indica, ove necessario, i codici della nomenclatura combinata (NC) per le parti delle specie in grado di riprodursi. Vedere anche la nota alla colonna (ii). Le merci classificate con i codici della NC in questa colonna sono soggette a controlli ufficiali a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1143/2014.

Colonna (iv): Categorie di merci connesse

Questa colonna indica, ove necessario, i codici NC delle merci alle quali le specie esotiche invasive sono generalmente connesse. Le merci classificate con i codici della NC in questa colonna non sono soggette a controlli ufficiali a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1143/2014. Vedere anche la nota alla colonna (ii). In particolare, i numeri indicati nella colonna (iv) si riferiscono ai codici NC elencati di seguito:

- (1) 0301 11 00: pesci ornamentali di acqua dolce
- (2) 0301 93 00: carpe (*Cyprinus carpio*, *Carassius carassius*, *Ctenopharyngodon idellus*, *Hypophthalmichthys* spp., *Cirrhinus* spp., *Mylopharyngodon piceus*)
- (3) 0301 99 11: salmoni del Pacifico (*Oncorhynchus nerka*, *Oncorhynchus gorbuscha*, *Oncorhynchus keta*, *Oncorhynchus tshawytscha*, *Oncorhynchus kisutch*, *Oncorhynchus masou* e *Oncorhynchus rhodurus*), salmoni dell'Atlantico (*Salmo salar*) e salmoni del Danubio (*Hucho hucho*)
- (4) 0301 99 18: altri pesci di acqua dolce
- (5) ex 0602: piante da impianto con substrati di coltivazione
- (6) 1211 90 86: altre piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati
- (7) ex 2530 90 00: terra e substrati di coltivazione
- (8) 4401: legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili
- (9) 4403: legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato
- (10) ex 6914 90 00: vasi in ceramica per giardinaggio
- (11) ex capitolo 10: sementi di cereali destinate alla semina

⁽¹⁾ GUL 198 del 20.7.1987, pag. 1.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1142 DELLA COMMISSIONE**del 13 luglio 2016****che aggiunge ai contingenti di pesca per il 2016 alcuni quantitativi riportati nel 2015 a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96, gli Stati membri possono chiedere alla Commissione, anteriormente al 31 ottobre dell'anno in cui si applica un contingente di pesca ad essi assegnato, di riportare all'anno successivo fino al 10 % di detto contingente. La Commissione aumenta il contingente corrispondente del quantitativo riportato.
- (2) I regolamenti (UE) n. 1221/2014 ⁽²⁾, (UE) n. 1367/2014 ⁽³⁾, (UE) n. 2015/104 ⁽⁴⁾ e (UE) n. 2015/106 ⁽⁵⁾ del Consiglio stabiliscono, per il 2015, contingenti di pesca per determinati stock e specificano gli stock cui sono applicabili le misure previste dal regolamento (CE) n. 847/96.
- (3) I regolamenti (UE) n. 1367/2014, (UE) 2015/2072 ⁽⁶⁾, (UE) 2016/72 ⁽⁷⁾ e (UE) 2016/73 ⁽⁸⁾ del Consiglio stabiliscono i contingenti per determinati stock per il 2016.
- (4) Alcuni Stati membri hanno chiesto, anteriormente al 31 ottobre 2015, di riportare all'anno successivo parte dei loro contingenti per il 2015, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. Nei limiti indicati in detto regolamento, i quantitativi riportati dovrebbero essere aggiunti ai contingenti relativi al 2016.
- (5) A seguito della proroga e dell'estensione dell'embargo imposto nel 2014 dalla Federazione russa sull'importazione di taluni prodotti della pesca provenienti dall'Unione, il regolamento (UE) 2015/2072 ha modificato i regolamenti (UE) n. 1221/2014 e (UE) 2015/104. Le modifiche consistevano nella possibilità di trasferire una percentuale più elevata dei quantitativi inutilizzati nel 2015 ai contingenti assegnati per alcuni stock nel 2016. Se uno Stato membro si è avvalso di tale possibilità per un determinato stock, non si applica alcuna altra flessibilità relativamente al riporto di possibilità di pesca inutilizzate per lo stock in questione, che è quindi escluso dal campo di applicazione del presente regolamento.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la pesca e l'acquacoltura,

⁽¹⁾ GUL 115 del 9.5.1996, pag. 3.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1221/2014 del Consiglio, del 10 novembre 2014, che stabilisce, per il 2015, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e che modifica i regolamenti (UE) n. 43/2014 e (UE) n. 1180/2013 (GU L 330 del 15.11.2014, pag. 16).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1367/2014 del Consiglio, del 15 dicembre 2014, che stabilisce, per il 2015 e il 2016, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde (GU L 366 del 20.12.2014, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio, del 19 gennaio 2015, che stabilisce, per il 2015, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, modifica il regolamento (UE) n. 43/2014 e abroga il regolamento (UE) n. 779/2014 (GU L 22 del 28.1.2015, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) 2015/106 del Consiglio, del 19 gennaio 2015, che stabilisce, per il 2015, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Nero (GU L 19 del 24.1.2015, pag. 8).

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) 2015/2072 del Consiglio, del 17 novembre 2015, che stabilisce, per il 2016, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e che modifica i regolamenti (UE) n. 1221/2014 e (UE) 2015/104 (GU L 302 del 19.11.2015, pag. 1).

⁽⁷⁾ Regolamento (UE) 2016/72 del Consiglio, del 22 gennaio 2016, che stabilisce, per il 2016, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2015/104 (GU L 22 del 28.1.2016, pag. 1).

⁽⁸⁾ Regolamento (UE) 2016/73 del Consiglio, del 18 gennaio 2016, che stabilisce, per il 2016, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Nero (GU L 16 del 23.1.2016, pag. 1).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I contingenti di pesca fissati per il 2016 nei regolamenti (UE) n. 1367/2014, (UE) 2015/2072, (UE) 2016/72 e (UE) 2016/73 sono maggiorati come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2016

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNKER

ALLEGATO

Codice paese	Codice stock	Specie	Denominazione della zona	Contingente finale 2015 ⁽¹⁾ (in tonnellate)	Catture 2015 (in tonnellate)	Catture soggette a condizioni speciali 2015 (in tonnellate)	Contingente finale (%)	Quantitativo riportato (in tonnellate)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
BE	ANF/07.	Rana pescatrice	VII	2 415,988	730,301	168,019	36,77	241,599
BE	ANF/2AC4-C	Rana pescatrice	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	198,638	192,782	/	97,05	5,586
BE	COD/07A.	Merluzzo bianco	VIIa	12,108	11,794	/	97,39	0,314
BE	COD/07D.	Merluzzo bianco	VIIId	78,980	78,630	/	99,56	0,350
BE	COD/7XAD34	Merluzzo bianco	VIIb, VIIc, VIIe-k, VIII, IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1	156,537	120,605	/	77,04	15,654
BE	HAD/07A.	Eglefino	VIIa	8,879	6,944	/	78,20	0,888
BE	HAD/2AC4.	Eglefino	IV; acque dell'Unione della zona IIa	196,800	44,654	/	22,69	19,680
BE	HAD/7X7A34	Eglefino	VIIb-k, VIII, IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1	118,450	118,182	/	99,77	0,268
BE	HKE/2AC4-C	Nasello	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	45,334	38,248	/	84,38	4,533
BE	HKE/571214	Nasello	VI e VII; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV	112,473	9,833	/	8,74	11,248
BE	HKE/8ABDE.	Nasello	VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIle	16,530	6,975	/	42,20	1,653
BE	JAX/2A-14	Suro/sugarello e catture accessorie connesse	Acque dell'Unione delle zone IIa, IVa; VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIlb, VIIId e VIIle; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV	5,000	0,791	/	15,82	0,500
BE	LEZ/07.	Lepidorombi	VII	712,281	240,456	1,941	34,03	71,228

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
BE	LEZ/2AC4-C	Lepidorombi	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	16,899	0,006	/	0,04	1,690
BE	LIN/04-C.	Molva	Acque dell'Unione della zona IV	23,249	11,140	/	47,91	2,325
BE	LIN/6X14.	Molva	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV	81,974	31,412	/	38,32	8,197
BE	MAC/2CX14-	Sgombro	VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIId e VIIf; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV	18,250	14,070	/	77,10	1,825
BE	NEP/07.	Scampo	VII	7,062	5,707	/	80,84	0,706
BE	NEP/2AC4-C	Scampo	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	1 024,448	618,638	/	60,39	102,445
BE	NEP/8ABDE.	Scampo	VIIIa, VIIIb, VIId e VIIf	5,556	0,245	/	4,41	0,556
BE	PLE/07A.	Passera di mare	VIIa	159,503	115,303	/	72,29	15,950
BE	PLE/2A3AX4	Passera di mare	IV; acque dell'Unione della zona IIa; la parte della zona IIIa non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat	8 185,941	5 549,250	/	67,79	818,594
BE	PLE/7DE.	Passera di mare	VIId e VIIf	1 862,952	1 709,611	/	91,77	153,341
BE	PLE/7FG.	Passera di mare	VIIf e VIIg	225,730	185,273	/	82,08	22,573
BE	POK/2A34.	Merluzzo carbonaro	IIIa e IV; acque dell'Unione delle zone IIa, IIIb, IIIc e sottodivisioni 22-32	6,600	6,327	/	95,86	0,273
BE	SOL/07D.	Sogliola	VIId	1 175,574	1 047,742	/	89,13	117,558
BE	SOL/07E.	Sogliola	VIIf	54,838	41,453	/	75,59	5,483
BE	SOL/7FG.	Sogliola	VIIf e VIIg	693,052	662,287	/	95,56	30,765
BE	SOL/7HJK.	Sogliola	VIIh, VIIj e VIIk	51,319	40,273	/	78,47	5,132

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
BE	SOL/8AB.	Sogliola	VIIIa e VIIIb	306,615	301,977	/	98,49	4,638
BE	WHG/07A.	Merlano	VIIa	1,345	1,337	/	99,04	0,008
BE	WHG/7X7A-C	Merlano	VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj e VIIk	301,706	273,271	/	90,57	28,435
DE	ANF/07.	Rana pescatrice	VII	382,793	346,486	/	90,52	36,307
DE	ANF/2AC4-C	Rana pescatrice	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	357,270	292,773	28,400	89,90	35,727
DE	ARU/1/2.	Argentina	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I e II	26,673	0	/	0	2,667
DE	ARU/34-C	Argentina	Acque dell'Unione delle zone III e IV	9,497	0	/	0	0,950
DE	ARU/567.	Argentina	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI e VII	1 185,004	1 066,094	/	89,97	118,500
DE	BLI/5B67-	Molva azzurra	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, VI e VII	44,450	0	/	0	4,445
DE	BSF/56712-	Pesce sciabola nero	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI, VII e XII	30,525	0	/	0	3,053
DE	COD/03AS.	Merluzzo bianco	Kattegat	0,022	0,002	/	10,00	0,002
DE	GFB/1234-	Musdea bianca	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I, II, III e IV	10,999	0	/	0	1,100
DE	GFB/567-	Musdea bianca	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI e VII	7,110	0	/	0	0,711
DE	GHL/2A-C46	Ippoglosso nero	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV; acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb e VI	34,280	0,516	/	1,51	3,428
DE	HAD/2AC4.	Eglefino	IV; acque dell'Unione della zona IIa	661,220	139,065	458,029	90,30	64,126

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
DE	HAD/3A/BCD	Eglefino	IIIa, acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32	129,536	104,953	/	81,02	12,954
DE	HAD/5BC6A.	Eglefino	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb e VIa	6,518	0	/	0	0,652
DE	HAD/6B1214	Eglefino	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIb, XII e XIV	7,340	0	/	0	0,734
DE	HER/1/2-	Aringa	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I e II	2 666,280	1 550,636	1 109,510	99,77	6,134
DE	HER/3D-R30	Aringa	Acque dell'Unione delle sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32	3 053,360	0	2 916,740	95,53	136,620
DE	HER/4AB.	Aringa	Acque dell'Unione e acque norvegesi della zona IV a nord di 53° 30' N	32 281,640	0	32 212,124	99,78	69,516
DE	HER/4CXB7D	Aringa	IVc, VIId	12 149,055	12 007,206	/	98,83	141,849
DE	HER/5B6ANB	Aringa	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, VIb e VIaN	3 657,946	3 291,996	/	89,99	365,795
DE	HER/7G-K.	Aringa	VIIg, VIIh, VIIj e VIIk	490,290	476,640	/	97,22	13,650
DE	HKE/2AC4-C	Nasello	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	194,913	178,492	/	91,58	16,421
DE	HKE/3A/BCD	Nasello	IIIa; acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32	6,300	4,379	/	69,51	0,630
DE	HKE/571214	Nasello	VI e VII; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV	79,600	72,210	0,118	90,86	7,272
DE	LEZ/2AC4-C	Lepidorombi	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	5,556	0,874	/	15,72	0,556
DE	LIN/04-C.	Molva	Acque dell'Unione della zona IV	40,042	17,137	/	42,80	4,004
DE	LIN/1/2.	Molva	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I e II	8,489	0,187	/	2,20	0,849

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
DE	LIN/3A/BCD	Molva	IIIa; acque dell'Unione della zona IIIbcd	5,142	0,848	/	16,50	0,514
DE	LIN/6X14.	Molva	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV	19,931	0,900	/	4,52	1,993
DE	MAC/2A34.	Sgombro	IIIa e IV; acque dell'Unione delle zone IIa, IIIb, IIIc e sottodivisioni 22-32	853,796	843,839	/	98,83	9,957
DE	MAC/2CX14-	Sgombro	VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV	28 497,340	18 993,897	7 398,684	92,61	2 104,759
DE	MAC/8C3411	Sgombro	VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1	1 024,453	0	1 024,000	99,96	0,453
DE	NEP/2AC4-C	Scampo	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	477,417	434,938	/	91,10	42,479
DE	NEP/3A/BCD	Scampo	IIIa; acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32	12,225	0,374	/	3,06	1,223
DE	PLE/2A3AX4	Passera di mare	IV; acque dell'Unione della zona IIa; la parte della zona IIIa non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat	8 133,500	5 149,705	22,017	63,59	813,350
DE	POK/2A34.	Merluzzo carbonaro	IIIa e IV; acque dell'Unione delle zone IIa, IIIb, IIIc e sottodivisioni 22-32	8 165,160	7 953,845	/	97,41	211,315
DE	RNG/5B67-	Granatiere	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, VI e VII	0,485	0	/	0	0,049
DE	RNG/8X14-	Granatiere	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIII, IX, X, XII e XIV	11,260	0	/	0	1,126
DE	RTX/8X14-	Granatiere (<i>Coryphaenoides rupestris</i> e <i>Macrourus berglax</i>)	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIII, IX, X, XII e XIV	11,500	0	/	0	1,115
DE	SOL/24-C.	Sogliola	Acque dell'Unione delle zone II e IV	811,697	764,542	/	94,19	47,155

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
DE	SOL/3A/BCD	Sogliola	IIIa; acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32	8,524	6,504	/	76,34	0,852
DE	SPR/2AC4-C	Spratto e catture accessorie connesse	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	4 130,000	3 704,849	/	89,71	413,000
DE	SPR/3BCD-C	Spratto	Acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32	10 528,800	0	10 290,983	97,74	237,817
DE	USK/04-C.	Brosmio	Acque dell'Unione della zona IV	21,108	0,798	/	3,78	2,111
DE	USK/1214EI	Brosmio	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I, II e XIV	6,147	0	/	0	0,615
DE	USK/3A/BCD	Brosmio	IIIa, acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32	7,770	0,375	/	4,83	0,777
DE	USK/567EI.	Brosmio	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI e VII	0,330	0	/	0	0,033
DE	WHB/1X14	Melù	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIIc, VIIIe, XII e XIV	25 886,497	22 549,196	1 330,907	92,25	2 006,394
DE	WHG/56-14	Merlano	VI, acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, acque internazionali delle zone XII e XIV	0,220	0	/	0	0,022
DK	ANF/2AC4-C	Rana pescatrice	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	287,066	252,920	/	88,10	28,707
DK	ARU/34-C	Argentina	Acque dell'Unione delle zone III e IV	962,373	42,820	/	4,45	96,237
DK	ARU/567.	Argentina	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI e VII	83,855	0	/	0	8,386
DK	GHL/2A-C46	Ippoglosso nero	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV, acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb e VI	18,232	0	/	0	1,823
DK	HAD/2AC4.	Eglefino	IV; acque dell'Unione della zona IIa	1 883,230	267,290	1 174,580	76,56	188,323
DK	HAD/3A/BCD	Eglefino	IIIa, acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32	2 177,810	1 061,540	/	48,74	217,781

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
DK	HER/1/2-	Aringa	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I e II	9 764,500	9 105,130	/	93,25	659,370
DK	HER/4AB.	Aringa	Acque dell'Unione e acque norvegesi della zona IV a nord di 53° 30' N	99 496,200	0	96 039,350	96,53	3 456,850
DK	HER/5B6ANB	Aringa	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, VIb e VIaN	12,475	10,500	/	84,13	1,248
DK	HKE/2AC4-C	Nasello	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	2 295,716	1 690,080	/	73,62	229,572
DK	HKE/3A/BCD	Nasello	IIIa; acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32	852,968	334,490	/	39,21	85,297
DK	LEZ/2AC4-C	Lepidorombi	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	23,792	12,430	/	52,25	2,379
DK	LIN/04-C.	Molva	Acque dell'Unione della zona IV	246,243	98,230	/	39,89	24,624
DK	LIN/1/2.	Molva	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I e II	8,889	0	/	0	0,889
DK	LIN/3A/BCD	Molva	IIIa; acque dell'Unione della zona IIIbcd	65,633	58,750	/	89,52	6,563
DK	LIN/6X14.	Molva	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV	6,656	0	/	0	0,666
DK	MAC/2A34.	Sgombro	IIIa e IV; acque dell'Unione delle zone IIa, IIIb, IIIc e sottodivisioni 22-32	24 539,460	19 495,200	3 164,810	92,34	1 879,450
DK	MAC/2A4A-N.	Sgombro	Acque norvegesi delle zone IIa e IVa	20 258,640	0	19 415,620	95,84	843,020
DK	MAC/2CX14-	Sgombro	VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV	4 853,780	4 832,430	/	99,56	21,350
DK	NEP/2AC4-C	Scampo	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	1 024,451	391,670	/	38,23	102,446
DK	NEP/3A/BCD	Scampo	IIIa; acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32	4 320,787	2 266,180	/	52,45	432,079

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
DK	PLE/2A3AX4	Passera di mare	IV; acque dell'Unione della zona IIa; la parte della zona IIIa non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat	26 124,400	7 196,560	7 228,620	55,22	2 612,440
DK	POK/2A34.	Merluzzo carbonaro	IIIa e IV; acque dell'Unione delle zone IIa, IIIb, IIIc e sottodivisioni 22-32	4 584,910	4 512,170	/	98,41	72,740
DK	POK/56-14	Merluzzo carbonaro	VI; acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, XII e XIV	0,530	0	/	0	0,053
DK	PRA/03A.	Gamberello boreale	IIIa	2 638,670	2 471,560	/	93,67	167,110
DK	PRA/2AC4-C	Gamberello boreale	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	2 025,106	27,570	/	1,36	202,511
DK	SOL/24-C.	Sogliola	Acque dell'Unione delle zone II e IV	279,421	270,390	/	96,77	9,031
DK	SOL/3A/BCD	Sogliola	IIIa; acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32	220,189	197,590	/	89,74	22,019
DK	SPR/2AC4-C	Spratto e catture accessorie connesse	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	305 594,590	267 770,940	2 249,570	88,36	30 559,460
DK	SPR/3BCD-C	Spratto	acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32	24 702,420	0	23 409,340	94,77	1 293,080
DK	USK/04-C.	Brosmio	Acque dell'Unione della zona IV	71,099	2,320	/	3,26	7,110
DK	USK/3A/BCD	Brosmio	IIIa; acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32	16,663	0,800	/	4,80	1,666
DK	WHB/1X14	Melù	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIIc, VIIIe, XII e XIV	44 371,700	44 193,240	0,970	99,60	177,490
EE	GHL/2A-C46	Ippoglosso nero	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV, acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb e VI	17,000	0	/	0	1,700
ES	ALF/3X14-	Berici	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV	80,045	62,544	/	78,13	8,005

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
ES	ANF/07.	Rana pescatrice	VII	3 056,382	2 574,646	/	84,24	305,638
ES	ANF/8ABDE.	Rana pescatrice	VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe	1 499,055	905,019	/	60,37	149,906
ES	ANF/8C3411	Rana pescatrice	VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1	2 334,477	1 875,797	/	80,35	233,448
ES	BLI/5B67-	Molva azzurra	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, VI e VII	179,307	176,535	/	98,45	2,772
ES	BSF/56712-	Pesce sciabola nero	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI, VII e XII	367,645	234,373	/	63,75	36,764
ES	BSF/8910-	Pesce sciabola nero	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIII, IX e X	30,050	0,110	/	0,37	3,004
ES	GFB/567-	Musdea bianca	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI e VII	909,563	712,406	64,573	85,42	90,956
ES	GFB/89-	Musdea bianca	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIII e IX	241,452	216,307	/	89,59	24,145
ES	HAD/5BC6A.	Eglefino	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb e VIa	10,436	9,436	/	90,38	1,000
ES	HAD/6B1214	Eglefino	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIb, XII e XIV	0,033	0	/	0	0,003
ES	HKE/571214	Nasello	VI e VII; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV	17 452,743	15 707,382	/	90,00	1 745,274
ES	HKE/8ABDE.	Nasello	VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe	11 697,965	8 164,817	2 620,050	92,19	913,098
ES	HKE/8C3411	Nasello	VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1	9 987,722	6 757,867	/	67,66	998,772

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
ES	JAX/08C.	Suro/sugarello	VIIIc	13 670,101	8 340,903	/	61,02	1 367,010
ES	JAX/09.	Suro/sugarello	IX	15 744,563	12 672,798	550,000	83,98	1 574,456
ES	LEZ/07.	Lepidorombi	VII	4 816,979	2 976,975	/	61,80	481,698
ES	LEZ/56-14	Lepidorombi	Acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; VI; acque internazionali delle zone XII e XIV	519,574	207,131	/	39,87	51,957
ES	LEZ/8ABDE.	Lepidorombi	VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe	809,351	503,369		62,19	80,936
ES	LEZ/8C3411	Lepidorombi	VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1	1 427,988	902,038	/	63,17	142,799
ES	LIN/6X14.	Molva	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV	2 069,481	1 362,174	/	65,82	206,949
ES	MAC/8C3411	Sgombro	VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1	35 479,891	32 439,662	833,183	93,78	2 207,046
ES	NEP/07.	Scampo	VII	1 342,085	21,340	65,162	6,45	134,209
ES	NEP/08C.	Scampo	VIIIc	55,187	23,454	/	42,50	5,519
ES	NEP/5BC6.	Scampo	VI; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb	32,472	0,125	/	0,38	3,247
ES	NEP/8ABDE.	Scampo	VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe	131,212	0,700	/	0,53	13,121
ES	NEP/9/3411	Scampo	IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1	54,287	41,760	/	76,92	5,429
ES	POK/56-14	Merluzzo carbonaro	VI; acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, XII e XIV	15,853	15,076	/	95,12	0,777
ES	RNG/5B67-	Granatiere	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, VI e VII	219,859	25,217	/	11,47	21,986

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
ES	RNG/8X14-	Granatiere	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIII, IX, X, XII e XIV	3 006,688	1 599,788	249,291	61,50	300,669
ES	SBR/09-	Occhialone	Acque dell'Unione e acque internazionali della zona IX	362,225	69,449	23,520	25,67	36,223
ES	SBR/10-	Occhialone	Acque dell'Unione e acque internazionali della zona X	6,900	0	/	0	0,690
ES	SBR/678-	Occhialone	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VI, VII e VIII	131,642	119,659	/	90,90	11,983
ES	USK/567EI.	Brosmio	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI e VII	135,008	62,646	/	46,40	13,501
ES	WHB/1X14	Melù	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIIc, VIIIe, XII e XIV	29,172	10,252	/	35,15	2,917
ES	WHB/8C3411	Melù	VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1	41 576,200	23 911,534	/	57,51	4 157,620
ES	WHG/56-14	Merlano	VI, acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, acque internazionali delle zone XII e XIV	1,111	0	/	0	0,111
FR	ALF/3X14-	Berici	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV	20,112	8,705	/	43,29	2,011
FR	ANE/08.	Acciuga	VIII	4 197,909	3 426,374	/	81,62	419,791
FR	ANF/07.	Rana pescatrice	VII	19 452,345	14 613,268	/	75,12	1 945,235
FR	ANF/*8ABDE.	Rana pescatrice	VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe (condizione speciale per ANF/07.)	1 987,500	0	/	0	198,750
FR	ANF/2AC4-C	Rana pescatrice	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	69,402	29,608	/	42,66	6,940

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
FR	ANF/*56-14	Rana pescatrice	VI; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (condizione speciale per ANF/2AC4-C)	6,800	0	/	0	0,680
FR	ANF/8ABDE.	Rana pescatrice	VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe	8 447,176	6 612,463	/	78,28	844,718
FR	ANF/8C3411	Rana pescatrice	VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1	57,695	26,752	/	46,36	5,770
FR	ARU/1/2.	Argentina	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I e II	8,889	0	/	0	0,889
FR	ARU/34-C	Argentina	Acque dell'Unione delle zone III e IV	7,778	0,125	/	1,61	0,778
FR	ARU/567.	Argentina	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI e VII	7,778	0	/	0	0,778
FR	BLI/5B67-	Molva azzurra	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, VI e VII	3 807,796	1 074,031	/	28,21	380,780
FR	BSF/56712-	Pesce sciabola nero	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI, VII e XII	3 414,371	2 141,654	/	62,72	341,437
FR	BSF/8910-	Pesce sciabola nero	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIII, IX e X	32,219	9,335	/	28,97	3,222
FR	COD/07A.	Merluzzo bianco	VIIa	1,216	0,024	/	1,97	0,122
FR	COD/07D.	Merluzzo bianco	VIIId	1 568,144	1 100,414	/	70,17	156,814
FR	COD/7XAD34	Merluzzo bianco	VIIb, VIIc, VIId-k, VIII, IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1	3 963,821	2 611,137	/	65,87	396,382
FR	GFB/1012-	Musdea bianca	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone X e XII	11,000	0	0	0	1,100
FR	GFB/1234-	Musdea bianca	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I, II, III e IV	11,000	0,583	/	5,30	1,100

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
FR	GFB/567-	Musdea bianca	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI e VII	831,370	455,939	19,800	57,22	83,137
FR	GFB/*89-	Musdea bianca	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIII e IX (condizione speciale per GFB/567-)	34,160	19,800	/	57,96	3,416
FR	GFB/89-	Musdea bianca	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIII e IX	19,660	17,652	/	89,79	1,966
FR	GFB/*567-	Musdea bianca	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI e VII (condizione speciale per GFB/89-)	1,440	0	/	0	0,144
FR	GHL/2A-C46	Ippoglosso nero	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV, acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb e VI	562,074	371,352	/	66,07	56,207
FR	HAD/07A.	Eglefino	VIIa	49,459	7,082	/	14,32	4,946
FR	HAD/2AC4.	Eglefino	IV; acque dell'Unione della zona IIa	399,667	101,320	0,425	25,46	39,967
FR	HAD/5BC6A.	Eglefino	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb e VIa	271,831	41,391	/	15,23	27,183
FR	HAD/6B1214	Eglefino	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIb, XII e XIV	290,798	0	/	0	29,080
FR	HER/5B6ANB	Aringa	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, VIb e VIaN	543,179	4,286	/	0,79	54,318
FR	HKE/2AC4-C	Nasello	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	1 288,128	1 111,281	/	86,27	128,813
FR	HKE/571214	Nasello	VI e VII; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV	23 698,094	20 957,357	/	88,43	2 369,810
FR	HKE/*8ABDE	Nasello	VIIIa, VIIIb, VIId e VIIE (condizione speciale per HKE/571214)	2 422,000	0	/	0	242,200
FR	HKE/8ABDE.	Nasello	VIIIa, VIIIb, VIId e VIIE	25 065,690	17 449,437	2 999,979	81,58	2 506,569

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
FR	HKE/*57-14	Nasello	VI e VII; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (condizione speciale per HKE/8C3411)	5 451,000	2 999,979	/	55,04	545,100
FR	HKE/8C3411	Nasello	VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1	958,417	238,519	/	24,89	95,842
FR	JAX/08C.	Suro/sugarello	VIIIc	243,811	0,541	/	0,22	24,381
FR	JAX/2A-14	Suro/sugarello e catture accessorie connesse	Acque dell'Unione delle zone IIa, IVa; VI, VIIa-c,VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIId e VIIIe; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV	8 988,320	3 699,217	191,000	43,28	898,832
FR	JAX/*07D	Suro/sugarello e catture accessorie connesse	VIId (condizione speciale per JAX/2A-14)	467,050	191,000	/	40,89	46,705
FR	OTH/*07D	Suro/sugarello e catture accessorie connesse	VIId (condizione speciale per JAX/*07D)	23,350	0	/	0	2,335
FR	JAX/*08C2	Suro/sugarello e catture accessorie connesse	VIIIc (condizione speciale per JAX/2A-14)	1 040,500	0	/	0	104,050
FR	OTH/*08C2	Suro/sugarello e catture accessorie connesse	VIIIc (condizione speciale per JAX/*08C2)	83,530	0	/	0	8,353
FR	JAX/*4BC7D	Suro/sugarello e catture accessorie connesse	Acque dell'Unione delle zone IVb, IVc e VIId (condizione speciale per JAX/2A-14)	167,050	0	/	0	16,705
FR	OTH/*2A-14	Suro/sugarello e catture accessorie connesse	Acque dell'Unione delle zone IIa, IVa; VI, VIIa-c,VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIId e VIIIe; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (condizione speciale per JAX/2A-14)	167,050	0	/	0	16,705

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
FR	LEZ/07.	Lepidorombi	VII	7 009,238	3 755,854	417,000	59,53	700,924
FR	LEZ/*8ABDE	Lepidorombi	VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIId (condizione speciale per LEZ/07.)	566,450	417,000	/	73,62	56,646
FR	LEZ/2AC4-C	Lepidorombi	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	37,752	7,958	/	21,08	3,775
FR	LEZ/56-14	Lepidorombi	acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; VI; acque internazionali delle zone XII e XIV	2 027,156	139,847	/	6,90	202,716
FR	LEZ/8ABDE.	Lepidorombi	VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIId	1 094,547	935,667	/	85,48	109,455
FR	LEZ/8C3411	Lepidorombi	VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1	42,521	6,415	/	15,09	4,252
FR	LIN/04-C.	Molva	Acque dell'Unione della zona IV	163,513	125,725	/	76,89	16,351
FR	LIN/1/2.	Molva	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I e II	9,289	4,711	/	50,71	0,929
FR	LIN/6X14.	Molva	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV	3 585,772	1 907,731	/	53,20	358,577
FR	MAC/8C3411	Sgombro	VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1	354,371	20,788	/	5,87	35,437
FR	MAC/*08B.	Sgombro	VIIIb (condizione speciale per MAC/8C3411)	22,000	0	/	0	2,200
FR	MAC/*8ABD.	Sgombro	VIIIa, VIIIb e VIId (condizione speciale per MAC/8C3411)	419,750	0	/	0	41,975
FR	NEP/07.	Scampo	VII	5 608,456	374,278	/	6,67	560,846
FR	NEP/*07U16	Scampo	Unità funzionale 16 della sottozona CIEM VII (condizione speciale per NEP/07.)	246,000	0	/	0	24,600

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
FR	NEP/08C.	Scampo	VIIIc	12,346	0,784	/	6,35	1,235
FR	NEP/2AC4-C	Scampo	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	29,708	0	/	0	2,971
FR	NEP/5BC6.	Scampo	VI; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb	128,877	0	/	0	12,888
FR	NEP/8ABDE.	Scampo	VIIIa, VIIIb, VIII d e VIIIe	4 195,455	3 613,834	/	86,14	419,546
FR	PLE/07A.	Passera di mare	VIIa	13,600	0	/	0	1,360
FR	PLE/2A3AX4	Passera di mare	IV; acque dell'Unione della zona IIa; la parte della zona IIIa non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat	1 574,200	223,068	/	14,17	157,420
FR	PLE/7DE.	Passera di mare	VII d e VII e	3 026,724	1 887,470	/	62,36	302,672
FR	PLE/7FG.	Passera di mare	VII f e VII g	128,837	111,274	/	86,37	12,884
FR	POK/2A34.	Merluzzo carbonaro	IIIa e IV; acque dell'Unione delle zone IIa, IIIb, IIIc e sottodivisioni 22-32	12 256,600	12 006,582	/	97,96	250,018
FR	POK/56-14	Merluzzo carbonaro	VI; acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, XII e XIV	3 660,740	3 581,178	/	97,83	79,562
FR	RTX/*5B67-	Granatiere (<i>Coryphaenoides rupestris</i> e <i>Macrourus berglax</i>)	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, VI e VII (condizione speciale per RTX/8X14-)	12,100	0	/	0	1,210
FR	RTX/5B67-	Granatiere (<i>Coryphaenoides rupestris</i> e <i>Macrourus berglax</i>)	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, VI e VII	3 302,000	0	399,490	12,10	330,200
FR	RNG/5B67-	Granatiere	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, VI e VII	3 556,187	387,759	/	10,90	355,619

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
FR	RNG/8X14-	Granatiere	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIII, IX, X, XII e XIV	108,839	2,385	/	2,19	10,884
FR	RTX/8X14	Granatiere (<i>Coryphaenoides rupestris</i> e <i>Macrourus berglax</i>)	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIII, IX, X, XII e XIV	121,000	0	/	0	12,100
FR	RTX/*8X14	Granatiere (<i>Coryphaenoides rupestris</i> e <i>Macrourus berglax</i>)	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIII, IX, X, XII e XIV (condizione speciale per RTX/5B67-)	330,200	0	/	0	33,020
FR	SBR/678-	Occhialone	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VI, VII e VIII	28,170	24,638	/	87,46	2,817
FR	SOL/07D.	Sogliola	VIIId	2 324,356	1 855,615	/	79,83	232,436
FR	SOL/07E.	Sogliola	VIIe	315,384	243,281	/	77,14	31,538
FR	SOL/24-C.	Sogliola	Acque dell'Unione delle zone II e IV	598,591	532,367	/	88,94	59,859
FR	SOL/7FG.	Sogliola	VIIIf e VIIg	37,985	23,825	/	62,71	3,799
FR	SOL/7HJK.	Sogliola	VIIIf, VIIj e VIIk	83,968	73,985	/	88,11	8,397
FR	SOL/8AB.	Sogliola	VIIIa e VIIIb	3 499,000	3 465,440	/	99,04	33,560
FR	SPR/2AC4-C	Spratto e catture accessorie connesse	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	3 829,000	0,202	/	0,01	382,900
FR	OTH/*2AC4C	Spratto e catture accessorie connesse	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV (condizione speciale per SPR/2AC4-C)	78,580	0	/	0	7,858
FR	USK/04-C.	Brosmio	Acque dell'Unione della zona IV	48,877	6,150	/	12,58	4,888

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
FR	USK/1214EI	Brosmio	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I, II e XIV	7,037	4,763	/	67,66	0,704
FR	USK/567EI.	Brosmio	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI e VII	625,050	224,524	/	35,92	62,505
FR	WHB/1X14	Melù	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIa, VIIb, VIIId, VIIe, XII e XIV	13 488,895	12 663,186	/	93,88	825,709
FR	WHG/07A.	Merlano	VIIa	2,133	0,105	/	4,93	0,213
FR	WHG/56-14	Merlano	VI, acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, acque internazionali delle zone XII e XIV	21,290	0,017	/	0,08	2,129
FR	WHG/7X7A-C	Merlano	VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj e VIIk	10 744,489	8 704,885	/	81,02	1 074,449
IE	ANF/07.	Rana pescatrice	VII	3 577,173	3 215,742	/	89,90	357,717
IE	ARU/34-C	Argentina	Acque dell'Unione delle zone III e IV	7,078	0	/	0	0,708
IE	ARU/567.	Argentina	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI e VII	0,088	0	/	0	0,009
IE	BLI/5B67-	Molva azzurra	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, VI e VII	14,602	0,084	/	0,58	1,460
IE	BSF/56712-	Pesce sciabola nero	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI, VII e XII	11,301	0	/	0	1,130
IE	COD/7XAD34	Merluzzo bianco	VIIb, VIIc, VIIe-k, VIII, IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1	1 237,135	1 123,677	/	90,83	113,458
IE	GFB/567-	Musdea bianca	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI e VII	55,267	37,324	/	67,53	5,527

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
IE	GHL/2A-C46	Ippoglosso nero	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV, acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb e VI	18,100	0	/	0	1,810
IE	HAD/07A.	Eglefino	VIIa	555,538	506,662	/	91,20	48,876
IE	HAD/5BC6A.	Eglefino	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb e VIa	855,757	772,108	/	90,22	83,649
IE	HAD/6B1214	Eglefino	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIb, XII e XIV	212,629	190,078	/	89,39	21,263
IE	HAD/7X7A34	Eglefino	VIIb-k, VIII, IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1	1 862,447	1 662,828	/	89,28	186,245
IE	HER/5B6ANB	Aringa	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, VIb e VIaN	2 451,795	1 836,944	/	74,92	245,180
IE	HER/4AB.	Aringa	Acque dell'Unione e acque norvegesi della zona IV a nord di 53° 30' N	183,030	0	182,022	99,45	1,008
IE	HKE/571214	Nasello	VI e VII; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV	3 034,822	2 736,212	0,014	90,16	298,596
IE	LEZ/07.	Lepidorombi	VII	3 144,661	2 446,231	/	77,79	314,466
IE	LEZ/56-14	Lepidorombi	acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; VI; acque internazionali delle zone XII e XIV	652,673	565,596	/	86,66	65,267
IE	LIN/6X14.	Molva	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV	604,225	511,950	/	84,73	60,423
IE	MAC/*4A-EN	Sgombro	acque dell'Unione della zona IIa; Acque dell'Unione e acque norvegesi della zona IVa (condizione speciale per MAC/2CX14-)	53 847,000	34 167,243	/	63,45	5 384,700
IE	MAC/*2AN-	Sgombro	Acque norvegesi della zona IIa (condizione speciale per MAC/2A34.)	7 254,000	0	/	0	725,400

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
IE	NEP/07.	Scampo	VII	9 270,285	7 515,039	789,926	89,59	927,029
IE	NEP/*07U16	Scampo	Unità funzionale 16 della sottozona CIEM VII (condizione speciale per NEP/07.)	863,699	789,926	/	91,46	73,773
IE	NEP/5BC6.	Scampo	VI; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb	215,171	77,101	/	35,83	21,517
IE	PLE/07A.	Passera di mare	VIIa	753,878	244,473	/	32,43	75,388
IE	PLE/7FG.	Passera di mare	VII f e VII g	61,396	60,064	/	97,82	1,332
IE	PLE/7HJK.	Passera di mare	VII h, VII j e VII k	28,095	24,940	/	88,75	2,810
IE	POK/56-14	Merluzzo carbonaro	VI; acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, XII e XIV	119,952	105,532	/	87,98	11,995
IE	RNG/5B67-	Granatiere	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, VI e VII	250,177	0	/	0	25,018
IE	RNG/8X14-	Granatiere	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIII, IX, X, XII e XIV	4,457	0	/	0	0,446
IE	SOL/7HJK.	Sogliola	VII h, VII j e VII k	169,804	77,532	/	45,66	16,980
IE	USK/567EI.	Brosmio	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI e VII	58,443	0,427	/	0,73	5,844
IE	WHB/1X14	Melù	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIII d, VIII e, XII e XIV	27 352,474	24 633,495	/	90,06	2 718,979
IE	WHG/07A.	Merlano	VIIa	49,890	49,079	/	98,37	0,811

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
IE	WHG/56-14	Merlano	VI, acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, acque internazionali delle zone XII e XIV	102,759	94,035	/	91,51	8,724
IE	WHG/7X7A-C	Merlano	VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj e VIIk	7 059,520	6 436,960	/	91,18	622,560
LT	HER/4AB.	Aringa	Acque dell'Unione e acque norvegesi della zona IV a nord di 53° 30' N	7,010	0	/	0	0,701
LT	JAX/2A-14	Suro/sugarello e catture accessorie connesse	Acque dell'Unione delle zone IIa, IVa; VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIId e VIIe; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV	8 335,53	6 210,250	/	74,50	833,553
NL	ANF/07.	Rana pescatrice	VII	1,032	0,585	/	56,80	0,103
NL	ANF/2AC4-C	Rana pescatrice	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	70,641	70,626	/	99,98	0,015
NL	ARU/1/2.	Argentina	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I e II	21,107	0	/	0	2,111
NL	ARU/34-C	Argentina	Acque dell'Unione delle zone III e IV	43,000	0	/	0	4,300
NL	ARU/567.	Argentina	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI e VII	3 269,121	2 058,133	/	62,96	326,912
NL	COD/07A.	Merluzzo bianco	VIIa	0,010	0	/	0	0,001
NL	COD/07D.	Merluzzo bianco	VIId	47,700	47,205	/	98,96	0,495
NL	COD/7XAD34	Merluzzo bianco	VIIb, VIIc, VIIe-k, VIII, IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1	6,326	3,811	/	60,21	0,633
NL	GFB/567-	Musdea bianca	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI e VII	5,390	0	/	0	0,539

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
NL	HAD/2AC4.	Eglefino	IV; acque dell'Unione della zona IIa	201,156	42,616	/	21,19	20,116
NL	HAD/3A/BCD	Eglefino	IIIa, acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32	4,000	3,876	/	96,90	0,124
NL	HAD/7X7A34	Eglefino	VIIb-k, VIII, IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1	5,591	4,594	/	82,18	0,559
NL	HER/5B6ANB	Aringa	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, VIb e VIaN	1 316,927	967,638	/	73,48	131,693
NL	HKE/571214	Nasello	VI e VII; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV	582,642	538,270	/	92,38	44,372
NL	HKE/8ABDE.	Nasello	VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe	32,848	9,216	/	28,05	3,285
NL	LEZ/2AC4-C	Lepidorombi	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	29,976	0,806	/	2,69	2,998
NL	LIN/04-C.	Molva	Acque dell'Unione della zona IV	5,556	0,054	/	0,97	0,556
NL	NEP/2AC4-C	Scampo	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	6 161,893	1 113,543	/	18,07	616,189
NL	PLE/07A.	Passera di mare	VIIa	4,901	0	/	0	0,490
NL	PLE/2A3AX4	Passera di mare	IV; acque dell'Unione della zona IIa; la parte della zona IIIa non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat	60 095,988	30 661,328	/	51,02	6 009,599
NL	PRA/2AC4-C	Gamberello boreale	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	52,190	0	/	0	5,219
NL	SOL/24-C.	Sogliola	Acque dell'Unione delle zone II e IV	9 599,370	8 898,949	/	92,70	700,421
NL	SOL/3A/BCD	Sogliola	IIIa; acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32	7,039	6,102	/	86,68	0,704

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
NL	SOL/7HJK.	Sogliola	VIIh, VIIj e VIIk	53,690	0	/	0	5,369
NL	SPR/2AC4-C	Spratto e catture accessorie connesse	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	3 478,000	2 345,438	/	67,44	347,800
NL	WHG/7X7A-C	Merlano	VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj e VIIk	674,959	653,110	/	96,76	21,849
PT	ALF/3X14-	Berici	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV	198,284	188,452	/	95,04	9,832
PT	ANF/8C3411	Rana pescatrice	VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1	734,698	721,171	/	98,16	13,527
PT	BSF/8910-	Pesce sciabola nero	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIII, IX e X	4 032,747	2 408,722	/	59,73	403,275
PT	GFB/1012-	Musdea bianca	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone X e XII	49,000	9,966	/	20,34	4,900
PT	GFB/89-	Musdea bianca	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIII e IX	13,000	9,417	/	72,44	1,300
PT	HKE/8C3411	Nasello	VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1	4 661,046	2 108,415	/	45,23	466,105
PT	JAX/08C.	Suro/sugarello	VIIIc	203,073	0	/	0	20,307
PT	JAX/09.	Suro/sugarello	IX	46 534,638	22 415,954	2 028,089	52,53	4 653,464
PT	LEZ/8C3411	Lepidorombi	VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1	136,070	123,275	/	90,60	12,795
PT	LIN/6X14.	Molva	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV	6,600	0,016	/	0,24	0,660

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
PT	MAC/8C3411	Sgombro	VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1	7 527,982	7 314,324	/	97,16	213,658
PT	NEP/9/3411	Scampo	IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1	205,989	193,002	/	93,69	12,987
PT	SBR/09-	Occhialone	Acque dell'Unione e acque internazionali della zona IX	91,342	68,820	/	75,34	9,134
PT	SBR/10-	Occhialone	Acque dell'Unione e acque internazionali della zona X	779,680	676,724	/	86,80	77,968
PT	WHB/8C3411	Melù	VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1	7 073,500	2 686,061	/	37,97	707,350
SE	ANF/2AC4-C	Rana pescatrice	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	9,700	0,194	/	2,00	0,970
SE	ARU/34-C	Argentina	Acque dell'Unione delle zone III e IV	38,500	0	/	0	3,850
SE	COD/03AS.	Merluzzo bianco	Kattegat	37,595	37,328	/	99,28	0,267
SE	HAD/2AC4.	Eglefino	IV; acque dell'Unione della zona IIa	180,785	21,724	/	12,02	18,079
SE	HAD/3A/BCD	Eglefino	IIIa, acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32	239,000	203,130	/	84,99	23,900
SE	HKE/3A/BCD	Nasello	IIIa; acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32	235,784	46,886	/	19,89	23,578
SE	LIN/04-C.	Molva	Acque dell'Unione della zona IV	11,110	0,369	/	3,32	1,111
SE	LIN/3A/BCD	Molva	IIIa; acque dell'Unione della zona IIIbcd	22,373	16,084	/	71,90	2,237
SE	NEP/3A/BCD	Scampo	IIIa; acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32	1 545,384	1 133,976	/	73,38	154,538
SE	POK/2A34.	Merluzzo carbonaro	IIIa e IV; acque dell'Unione delle zone IIa, IIIb, IIIc e sottodivisioni 22-32	279,562	278,630	/	99,67	0,932

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
SE	PRA/03A.	Gamberello boreale	IIIa	1 426,000	1 392,622	/	97,66	33,378
SE	PRA/2AC4-C	Gamberello boreale	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	81,313	0	/	0	8,131
SE	SOL/3A/BCD	Sogliola	IIIa; acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32	10,559	9,755	/	92,38	0,804
SE	USK/04-C.	Brosmio	Acque dell'Unione della zona IV	6,666	0,001	/	0,01	0,667
SE	USK/3A/BCD	Brosmio	IIIa; acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32	7,770	0,618	/	7,95	0,777
SE	WHB/1X14	Melù	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIIc, VIIIe, XII e XIV	80,297	57,981	/	72,21	8,030
UK	ALF/3X14-	Berici	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV	1,011	0,719	/	71,19	0,101
UK	ANF/07.	Rana pescatrice	VII	7 601,887	6 780,642	98,411	90,49	722,834
UK	ANF/2AC4-C	Rana pescatrice	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	9 087,467	8 234,704	635,200	97,61	217,563
UK	ARU/1/2.	Argentina	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I e II	43,336	0	/	0	4,334
UK	ARU/34-C	Argentina	Acque dell'Unione delle zone III e IV	17,779	0	/	0	1,780
UK	ARU/567.	Argentina	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI e VII	242,957	0	/	0	24,296
UK	BLI/5B67-	Molva azzurra	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, VI e VII	912,536	390,071	/	42,75	91,254
UK	BSF/56712-	Pesce sciabola nero	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI, VII e XII	173,719	123,755	/	71,24	17,372
UK	COD/07A.	Merluzzo bianco	VIIa	51,104	49,966	/	97,78	1,138

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
UK	COD/07D.	Merluzzo bianco	VIIId	168,986	161,195	/	95,39	7,791
UK	COD/7XAD34	Merluzzo bianco	VIIb, VIIc, VIIe-k, VIII, IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1	498,935	421,697	/	84,52	49,894
UK	GFB/567-	Musdea bianca	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI e VII	746,791	132,005	/	17,68	74,679
UK	GHL/2A-C46	Ippoglosso nero	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV, acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb e VI	908,660	332,770	/	36,62	90,866
UK	HAD/07A.	Eglefino	VIIa	664,750	633,722	/	95,33	31,028
UK	HAD/2AC4.	Eglefino	IV; acque dell'Unione della zona IIa	30 976,993	19 762,682	6 060,639	83,36	3 097,699
UK	HAD/5BC6A.	Eglefino	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb e VIa	3 384,700	3 051,780	/	90,16	332,920
UK	HAD/6B1214	Eglefino	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIb, XII e XIV	2 103,678	2 052,097	/	97,55	51,581
UK	HAD/7X7A34	Eglefino	VIIb-k, VIII, IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1	800,672	760,991	/	95,04	39,681
UK	HER/07A/MM	Aringa	VIIa	4 917,910	4 869,639	/	99,02	48,271
UK	HER/4CXB7D	Aringa	IVc, VIIId	5 398,940	3 162,609	1 987,500	95,39	248,831
UK	HER/5B6ANB	Aringa	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, VIb e VIaN	16 909,773	15 264,671	/	90,27	1 645,102
UK	HKE/2AC4-C	Nasello	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	3 125,102	2 976,015	/	95,23	149,087
UK	HKE/571214	Nasello	VI e VII; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV	8 021,730	7 549,373	174,085	96,28	298,272

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
UK	LEZ/07.	Lepidorombi	VII	3 535,593	2 941,723	/	83,20	353,559
UK	LEZ/2AC4-C	Lepidorombi	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	2 198,536	1 167,590	/	53,11	219,854
UK	LEZ/56-14	Lepidorombi	acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; VI; acque internazionali delle zone XII e XIV	1 374,593	650,406	/	47,32	137,459
UK	LIN/04-C.	Molva	Acque dell'Unione della zona IV	2 113,225	2 003,588	/	94,81	109,637
UK	LIN/1/2.	Molva	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I e II	8,889	2,619	/	29,46	0,889
UK	LIN/3A/BCD	Molva	IIIa; acque dell'Unione della zona IIIbcd	3,500	0	/	0	0,350
UK	LIN/6X14.	Molva	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV	2 948,121	2 386,099	/	80,94	294,812
UK	MAC/2A34.	Sgombro	IIIa e IV; acque dell'Unione delle zone IIa, IIIb, IIIc e sottodivisioni 22-32	5 790,650	4 855,015	626,677	94,66	308,958
UK	NEP/07.	Scampo	VII	7 710,480	6 975,602	110,324	91,90	624,554
UK	NEP/2AC4-C	Scampo	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	10 872,999	6 946,185	/	63,88	1 087,299
UK	NEP/5BC6.	Scampo	VI; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb	15 522,285	11 723,639	/	75,53	1 552,228
UK	PLE/07A.	Passera di mare	VIIa	306,196	79,642	/	26,01	30,619
UK	PLE/2A3AX4	Passera di mare	IV; acque dell'Unione della zona IIa; la parte della zona IIIa non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat	25 936,280	16 430,762	846,762	66,62	2 593,628
UK	PLE/7DE.	Passera di mare	VIIId e VIIe	1 459,576	1 302,437	/	89,23	145,958
UK	PLE/7FG.	Passera di mare	VIIIf e VIIg	51,330	24,620	/	47,96	5,133

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
UK	PLE/7HJK.	Passera di mare	VIIh, VIIj e VIIk	17,990	17,301	/	96,17	0,689
UK	POK/2A34.	Merluzzo carbonaro	IIIa e IV; acque dell'Unione delle zone IIa, IIIb, IIIc e sottodivisioni 22-32	8 969,865	8 917,341	/	99,41	52,524
UK	POK/56-14	Merluzzo carbonaro	VI; acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, XII e XIV	3 391,658	3 285,930	/	96,88	105,728
UK	PRA/2AC4-C	Gamberello boreale	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	566,107	1,104	/	0,20	56,611
UK	RNG/5B67-	Granatiere	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, VI e VII	187,029	11,200	/	5,99	18,703
UK	SOL/07D.	Sogliola	VIIId	531,582	467,771	/	88,00	53,158
UK	SOL/07E.	Sogliola	VIIe	508,287	491,200	/	96,64	17,087
UK	SOL/24-C.	Sogliola	Acque dell'Unione delle zone II e IV	893,665	812,773	/	90,95	80,892
UK	SOL/7FG.	Sogliola	VIIIf e VIIg	118,413	105,064	/	88,73	11,841
UK	SOL/7HJK.	Sogliola	VIIh, VIIj e VIIk	65,898	53,238	/	80,79	6,590
UK	SPR/2AC4-C	Spratto e catture accessorie connesse	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	11 625,000	32,815	/	0,28	1 162,500
UK	USK/04-C.	Brosmio	Acque dell'Unione della zona IV	106,653	46,756	/	43,84	10,665
UK	USK/1214EI	Brosmio	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I, II e XIV	6,029	1,247	/	20,68	0,603
UK	USK/567EI.	Brosmio	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI e VII	194,048	70,848	/	36,51	19,405

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
UK	WHB/1X14	Melù	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIA, VIIIB, VIID, VIIE, XII e XIV	34 275,325	31 777,690	/	92,71	2 497,635
UK	WHG/07A.	Merlano	VIIa	31,117	8,278	/	26,60	3,112
UK	WHG/56-14	Merlano	VI, acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, acque internazionali delle zone XII e XIV	168,341	168,013	/	99,81	0,328
UK	WHG/7X7A-C	Merlano	VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj e VIIk	1 277,150	1 202,530	/	94,16	74,620

(¹) Contingenti assegnati ad uno Stato membro a norma del pertinente regolamento sulle possibilità di pesca, dopo avere considerato gli scambi delle possibilità di pesca in conformità dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22), i trasferimenti di contingenti in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 e/o la riassegnazione e la detrazione delle possibilità di pesca in conformità degli articoli 37 e 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

REGOLAMENTO (UE) 2016/1143 DELLA COMMISSIONE
del 13 luglio 2016
che modifica l'allegato VI del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio sui prodotti cosmetici
(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il biossido di titanio è autorizzato sia come colorante, al numero d'ordine 143 dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1223/2009, sia come filtro UV al numero d'ordine 27 dell'allegato VI di detto regolamento. Conformemente al punto 3 del preambolo agli allegati da II a VI del regolamento (CE) n. 1223/2009, le sostanze elencate negli allegati da III a VI di tale regolamento non comprendono i nanomateriali, salvo dove espressamente indicato. Il biossido di titanio (nano) non è attualmente regolamentato.
- (2) Secondo il parere del comitato scientifico della sicurezza dei consumatori («CSSC») del 22 luglio 2013, riveduto il 22 aprile 2014 ⁽²⁾, si può ritenere che l'uso di biossido di titanio (nano) come filtro UV nelle creme solari, con le caratteristiche indicate nel parere e a una concentrazione massima del 25 % p/p, non presenta alcun rischio di effetti avversi sull'uomo dopo l'applicazione sulla pelle sana, intatta o scottata da raggi solari. Tenuto inoltre conto dell'assenza di un'esposizione sistemica, il CSSC ritiene che l'utilizzo di biossido di titanio (nano) in prodotti cosmetici per applicazione cutanea non dovrebbe comportare alcun rischio significativo per il consumatore.
- (3) Le caratteristiche indicate nel parere del CSSC riguardano le proprietà fisico-chimiche del materiale (quali purezza, struttura e aspetto fisico, distribuzione dimensionale numerica delle particelle, rapporto dimensionale, superficie specifica per unità di volume e attività fotocatalitica) e la possibile presenza o meno di rivestimento con determinate sostanze chimiche. Le proprietà fisico-chimiche e i requisiti relativi ai rivestimenti dovrebbero pertanto riflettersi nel regolamento (CE) n. 1223/2009.
- (4) Il CSSC ha ritenuto inoltre che, sulla base delle informazioni disponibili, l'impiego di ossido di zinco (nano) in prodotti spray non può essere considerato sicuro. In un ulteriore parere del 23 settembre 2014, per chiarire il significato dell'espressione «prodotti/applicazioni sotto forma di spray» per le nanoforme di nerofumo CI 77266, biossido di titanio e ossido di zinco ⁽³⁾, il CSSC ha inoltre indicato che la sua preoccupazione si limita alle applicazioni sotto forma di spray che potrebbero comportare un'esposizione dei polmoni del consumatore a biossido di titanio (nano) per inalazione.
- (5) Alla luce dei summenzionati pareri del CSSC il biossido di titanio (nano) dovrebbe essere autorizzato secondo le specifiche del CSSC, per l'impiego come filtro UV in prodotti cosmetici a una concentrazione massima del 25 % p/p, fatta eccezione per le applicazioni che possono comportare un'esposizione dei polmoni dell'utilizzatore finale per inalazione.
- (6) L'allegato VI del regolamento (CE) n. 1223/2009 dovrebbe essere modificato al fine di adeguarlo al progresso scientifico e tecnico.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente dei prodotti cosmetici,

⁽¹⁾ GUL 342 del 22.12.2009, pag. 59.

⁽²⁾ SCCS/1516/13, Revisione del 22 aprile 2014, http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_136.pdf.

⁽³⁾ SCCS/1539/14, 23 settembre 2014, Revisione del 25 giugno 2015, http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_163.pdf

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato VI del regolamento (CE) n. 1223/2009 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2016

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNKER

ALLEGATO

L'allegato VI del regolamento (CE) n. 1223/2009 è modificato come segue:

1) il numero d'ordine 27 è sostituito dal seguente:

Numero di riferimento	Identificazione della sostanza				Condizioni			Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
	Denominazione chimica/INN/XAN	Denominazione comune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei preparati pronti per l'uso	Altre	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
«27	Biossido di titanio (*)	Titanium dioxide	13463-67-7/ 1317-70-0/ 1317-80-2	236-675-5/ 215-280-1/ 215-282-2		25 % (**)		

(*) Come colorante, cfr. allegato IV, n. 143.

(**) In caso di uso combinato di biossido di titanio e di biossido di titanio (nano), la somma non deve superare il limite indicato nella colonna g.»

2) è inserito il numero d'ordine 27 bis:

Numero di riferimento	Identificazione della sostanza				Condizioni			Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
	Denominazione chimica/INN/XAN	Denominazione comune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei preparati pronti per l'uso	Altre	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
«27 bis	Biossido di titanio (*)	Titanium dioxide (nano)	13463-67-7/ 1317-70-0/ 1317-80-2	236-675-5/ 215-280-1/ 215-282-2		25 % (**)	Da non utilizzare nelle applicazioni che possano comportare un'esposizione dei polmoni dell'utilizzatore finale per inalazione Sono consentiti solo i nanomateriali con le seguenti caratteristiche: — purezza ≥ 99 %,	

Identificazione della sostanza					Condizioni			
Numero di riferimento	Denominazione chimica/INN/XAN	Denominazione comune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei preparati pronti per l'uso	Altre	Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
a	b	c	d	e	f	g	h	i
							— forma rutilica, o rutilo contenente fino al 5 % di anatasio, con una struttura cristallina e aspetto fisico a cluster di forma sferica, aghiforme o lanceolata, — dimensione media delle particelle basata sulla distribuzione dimensionale numerica ≥ 30 nm, — rapporto dimensionale da 1 a 4,5 e superficie specifica per unità di volume ≤ 460 m²/cm³, — rivestito con silice, silice idrata, ossido di alluminio, idrossido di alluminio, stearato di alluminio, acido stearico, trimetossicaprililsilano, glicerina, dimeticone, dimeticone idrogenato, simeticone, — attività fotocatalitica ≤ 10 % rispetto al riferimento corrispondente non rivestito o non drogato, — le nanoparticelle sono fotostabili nella formulazione finale.	

(*) Come colorante, cfr. allegato IV, n. 143.

(**) In caso di uso combinato di biossido di titanio e di biossido di titanio (nano), la somma non deve superare il limite indicato nella colonna g.»

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1144 DELLA COMMISSIONE**del 13 luglio 2016****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MA	158,0
	ZZ	158,0
0709 93 10	TR	136,0
	ZZ	136,0
0805 50 10	AR	137,5
	BO	217,8
	CL	148,0
	TR	134,0
	UY	192,8
	ZA	185,3
	ZZ	169,2
0808 10 80	AR	136,0
	BR	92,6
	CL	122,8
	CN	102,6
	NZ	146,4
	US	157,2
	ZA	105,0
	ZZ	123,2
0808 30 90	AR	112,5
	CL	122,0
	NZ	154,1
	ZA	109,9
	ZZ	124,6
0809 10 00	TR	195,3
	ZZ	195,3
0809 29 00	TR	284,0
	ZZ	284,0

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

DECISIONI

DECISIONE (UE) 2016/1145 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 6 luglio 2016

relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery, presentata dal Belgio)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 4,

visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria ⁽²⁾, in particolare il punto 13,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) mira a fornire sostegno ai lavoratori collocati in esubero e ai lavoratori autonomi la cui attività sia cessata in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, a causa del persistere della crisi economica e finanziaria globale oppure a causa di una nuova crisi economica e finanziaria globale, e ad assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.
- (2) Il FEG non deve superare un importo annuo massimo di 150 milioni di EUR (a prezzi 2011), come disposto all'articolo 12 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio ⁽³⁾.
- (3) Il 17 dicembre 2015 il Belgio ha presentato la domanda EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery per un contributo finanziario del FEG in seguito ai collocamenti in esubero effettuati nel settore economico classificato alla divisione 28 della NACE Rev. 2 (Fabbricazione di macchinari e apparecchiature n.c.a.) nella regione di livello NUTS 2 di Hainaut (BE32) in Belgio. Essa è stata integrata con ulteriori informazioni secondo quanto previsto all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1309/2013. La domanda è conforme alle condizioni per la determinazione del contributo finanziario a valere sul FEG, a norma dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1309/2013.
- (4) In conformità all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1309/2013, il Belgio ha deciso di offrire servizi personalizzati cofinanziati dal FEG anche a 300 giovani che non lavorano e non partecipano ad alcun ciclo di istruzione o formazione (NEET).
- (5) A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1309/2013, la domanda del Belgio è considerata ricevibile, in quanto gli esuberanti hanno un grave impatto sull'occupazione e sull'economia locale, regionale e nazionale.
- (6) È pertanto opportuno procedere alla mobilitazione del FEG per erogare un contributo finanziario di 1 824 041 EUR in relazione alla domanda presentata dal Belgio.
- (7) Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del FEG, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dalla data della sua adozione,

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 855.

⁽²⁾ GUC 373 del 20.12.2013, pag. 1.

⁽³⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GUL 347 del 20.12.2013, pag. 884).

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2016, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è mobilitato per erogare l'importo di 1 824 041 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa si applica a decorrere dal 6 luglio 2016.

Fatto a Strasburgo, il 6 luglio 2016

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

I. KORČOK

DECISIONE (UE) 2016/1146 DEL CONSIGLIO**del 27 giugno 2016****relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto istituito nel quadro dell'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus), riguardo al progetto di decisione n. 1/2016 di tale comitato****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus) ⁽¹⁾ («accordo») è entrato in vigore il 1° gennaio 2003.
- (2) In conformità dell'articolo 24, paragrafo 2, lettera b), dell'accordo, il comitato misto modifica o adatta i documenti di controllo e gli altri modelli di documenti riportati negli allegati dell'accordo. Al fine di incorporare le nuove misure adottate nell'Unione, e in conformità dell'articolo 24, paragrafo 2, lettera c), dell'accordo, il comitato misto modifica o adatta gli allegati relativi alle norme tecniche applicabili agli autobus, nonché l'allegato 1, relativo alle condizioni applicabili agli operatori di servizi di trasporto di viaggiatori su strada. In conformità dell'articolo 24, paragrafo 2, lettera e), dell'accordo, il comitato misto modifica o adatta inoltre le prescrizioni relative alle disposizioni in materia sociale. Il comitato misto dovrebbe intervenire a tal fine nel momento in cui l'accordo deve essere aggiornato per tenere conto dei progressi tecnici e legislativi.
- (3) L'ultimo aggiornamento della normativa dell'Unione introdotto nell'accordo dalla decisione n. 1/2011 del comitato misto ⁽²⁾ tiene conto degli atti dell'Unione adottati fino alla fine del 2009. È ora opportuno incorporare le nuove misure che l'Unione ha adottato nel frattempo.
- (4) La raccomandazione n. 1/2011 del comitato misto ⁽³⁾, che introduce un rapporto tecnico utilizzato per i controlli su strada degli autobus, è diventata obsoleta e dovrebbe pertanto essere abrogata.
- (5) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto per quanto riguarda il progetto di decisione n. 1/2016 di tale comitato.
- (6) La posizione dell'Unione in sede di comitato misto dovrebbe pertanto essere basata sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in seno al comitato misto istituito nel quadro dell'articolo 23 dell'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus) è basata sul progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione.

⁽¹⁾ GUL 321 del 26.11.2002, pag. 13.

⁽²⁾ Decisione n. 1/2011 del comitato misto istituito dall'accordo Interbus relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus, dell'11 novembre 2011, che adotta il proprio regolamento interno e adatta l'allegato 1 dell'accordo relativo alle condizioni applicabili agli operatori di servizi di trasporto di viaggiatori su strada, l'allegato 2 dell'accordo relativo alle norme tecniche applicabili agli autobus e le prescrizioni concernenti le disposizioni in materia sociale di cui all'articolo 8 dell'accordo (2012/25/UE) (GUL 8 del 12.1.2012, pag. 38).

⁽³⁾ Raccomandazione n. 1/2011 del comitato misto istituito dall'accordo Interbus relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus, dell'11 novembre 2011, relativo all'utilizzazione di un rapporto tecnico per gli autobus onde facilitare il controllo dell'osservanza delle disposizioni degli articoli 1 e 2 dell'allegato 2 dell'accordo (GUL 8 del 12.1.2012, pag. 46).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 27 giugno 2016

Per il Consiglio

Il presidente

M. VAN DAM

ALLEGATO

PROGETTO DI

DECISIONE N. 1/2016 DEL COMITATO MISTO ISTITUITO NEL QUADRO DELL'ACCORDO RELATIVO AI SERVIZI INTERNAZIONALI OCCASIONALI DI TRASPORTO DI VIAGGIATORI EFFETTUATI CON AUTOBUS (ACCORDO INTERBUS)**del****che adatta l'articolo 8 e gli allegati 1, 2, 3 e 5 dell'accordo e che abroga la raccomandazione n. 1/2011**

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 24,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 23 dell'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus) («accordo») istituisce un comitato misto onde facilitare la gestione dell'accordo («comitato misto»).
- (2) In conformità dell'articolo 24, paragrafo 2, lettera b), dell'accordo, il comitato misto modifica o adatta i documenti di controllo e gli altri modelli di documenti riportati negli allegati dell'accordo. Al fine di incorporare le nuove misure adottate nell'Unione, e in conformità dell'articolo 24, paragrafo 2, lettera c), dell'accordo, il comitato misto modifica o adatta gli allegati relativi alle norme tecniche applicabili agli autobus, nonché l'allegato 1, relativo alle condizioni applicabili agli operatori di servizi di trasporto di viaggiatori su strada. In conformità dell'articolo 24, paragrafo 2, lettera e), dell'accordo, il comitato misto modifica o adatta inoltre le prescrizioni relative alle disposizioni in materia sociale. Il comitato misto dovrebbe intervenire a tal fine nel momento in cui l'accordo deve essere aggiornato per tenere conto dei progressi tecnici e legislativi.
- (3) L'ultimo aggiornamento della normativa dell'Unione introdotto nell'accordo dalla decisione n. 1/2011 del comitato misto ⁽²⁾ tiene conto degli atti dell'Unione adottati fino alla fine del 2009. È ora opportuno incorporare le nuove misure che l'Unione ha adottato nel frattempo.
- (4) La raccomandazione n. 1/2011 del comitato misto ⁽³⁾, che introduce un rapporto tecnico utilizzato per i controlli su strada degli autobus, è diventata obsoleta e dovrebbe pertanto essere abrogata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le prescrizioni concernenti le disposizioni in materia sociale di cui all'articolo 8 dell'accordo, le condizioni applicabili agli operatori di servizi di trasporto di viaggiatori su strada di cui all'allegato 1 dell'accordo, le norme tecniche applicabili agli autobus di cui all'allegato 2 dell'accordo, il modello di documento di controllo per i servizi occasionali esentati da autorizzazione di cui all'allegato 3 dell'accordo, il modello di autorizzazione relativa a servizi occasionali non liberalizzati che figura all'allegato 5 dell'accordo e il modello di dichiarazione che deve essere effettuata dalle parti dell'accordo Interbus in relazione all'articolo 4 e all'allegato 1 sono adattati in conformità dell'allegato della presente decisione.

⁽¹⁾ GUL 321 del 26.11.2002, pag. 13.

⁽²⁾ Decisione n. 1/2011 del comitato misto istituito dall'accordo Interbus relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus, dell'11 novembre 2011, che adotta il proprio regolamento interno e adatta l'allegato 1 dell'accordo relativo alle condizioni applicabili agli operatori di servizi di trasporto viaggiatori su strada, l'allegato 2 dell'accordo relativo alle norme tecniche applicabili agli autobus e le prescrizioni concernenti le disposizioni in materia sociale di cui all'articolo 8 dell'accordo (2012/25/UE) (GUL 8 del 12.1.2012, pag. 38).

⁽³⁾ Raccomandazione n. 1/2011 del comitato misto istituito dall'accordo Interbus relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus, dell'11 novembre 2011, relativo all'utilizzazione di un rapporto tecnico per gli autobus onde facilitare il controllo dell'osservanza delle disposizioni degli articoli 1 e 2 dell'allegato 2 dell'accordo (GUL 8 del 12.1.2012, pag. 46).

Articolo 2

La raccomandazione n. 1/2011 del comitato misto è abrogata.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il

Fatto a Bruxelles, il

Per il comitato misto

Il presidente

Il segretario

Allegato dell'allegato

Adattamento dell'articolo 8, relativo alle disposizioni in materia sociale, dell'allegato 1, relativo alle condizioni applicabili agli operatori di servizi di trasporto di viaggiatori su strada, dell'allegato 2, relativo alle norme tecniche applicabili agli autobus, dell'allegato 3, relativo al modello di documento di controllo per i servizi occasionali esentati da autorizzazione, dell'allegato 5, riguardante il modello di autorizzazione relativa a servizi occasionali non liberalizzati, e del modello di dichiarazione che deve essere effettuata dalle parti dell'accordo Interbus in relazione all'articolo 4 e all'allegato 1 ⁽¹⁾

1) All'articolo 8 dell'accordo l'elenco degli atti dell'Unione è così modificato:

a) il riferimento al regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio è sostituito dal seguente:

«— regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (GU L 370 del 31.12.1985, pag. 8), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 1161/2014 della Commissione, del 30 ottobre 2014 (GU L 311 del 31.10.2014, pag. 19), che si applica fino alla data in cui diventa applicabile il regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014 (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1).

In luogo del regolamento (CEE) n. 3821/85 possono essere applicate regole equivalenti stabilite dall'accordo AETR, ivi compresi i suoi protocolli,»;

b) è aggiunto il seguente atto dell'Unione:

«— regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1), che si applica a decorrere dalla data in cui diventano applicabili gli atti di esecuzione di cui all'articolo 46 del medesimo regolamento.

In luogo del regolamento (UE) n. 165/2014 possono essere applicate regole equivalenti stabilite dall'accordo AETR, ivi compresi i suoi protocolli.»,

2) All'allegato 1 dell'accordo l'elenco degli atti dell'Unione è sostituito dal seguente:

«regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio (GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014 (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1);

regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 51), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 1);

regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 88), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 1);

regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 1), per quanto riguarda i servizi occasionali con autobus.».

⁽¹⁾ Per l'adattamento degli atti si è tenuto conto delle nuove misure adottate dall'Unione europea fino al 31 dicembre 2015.

3) L'allegato 2 dell'accordo è così modificato:

a) l'articolo 1 è così modificato:

i) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi:

- direttiva 2009/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, concernente il controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU L 141 del 6.6.2009, pag. 12), modificata da ultimo dalla direttiva 2010/48/UE della Commissione, del 5 luglio 2010 (GU L 173 dell'8.7.2010, pag. 47), che si applica fino al 19 maggio 2018;
- direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 51), che si applica a decorrere dal 20 maggio 2018;
- direttiva 2000/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2000, relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nella Comunità (GU L 203 del 10.8.2000, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 2010/47/UE della Commissione, del 5 luglio 2010 (GU L 173 dell'8.7.2010, pag. 33), che si applica fino al 19 maggio 2018;
- direttiva 2014/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nell'Unione e che abroga la direttiva 2000/30/CE (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 134), che si applica fino al 20 maggio 2018;»;

ii) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) dimensioni massime autorizzate e pesi massimi autorizzati:

- direttiva 96/53/CE del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale (GU L 235 del 17.9.1996, pag. 59), modificata da ultimo dalla direttiva (UE) 2015/719 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015 (GU L 115 del 6.5.2015, pag. 1).

Le modifiche introdotte dalla direttiva (UE) 2015/719 si applicano a decorrere dal 7 maggio 2017;

- regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/166 della Commissione, del 3 febbraio 2015 (GU L 28 del 4.2.2015, pag. 3);
- regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione, del 12 dicembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di omologazione per le masse e le dimensioni dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e che modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 353 del 21.12.2012, pag. 31);»;

iii) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada:

- regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (GU L 370 del 31.12.1985, pag. 8), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 1161/2014 della Commissione, del 30 ottobre 2014 (GU L 311 del 31.10.2014, pag. 19), che si applica fino alla data in cui diventa applicabile il regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014.

In luogo del regolamento (CEE) n. 3821/85 possono essere applicate regole equivalenti stabilite dall'accordo AETR, ivi compresi i suoi protocolli;

- regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1), che si applica a decorrere dalla data in cui diventano applicabili gli atti di esecuzione di cui all'articolo 46 del medesimo regolamento.

In luogo del regolamento (UE) n. 165/2014 possono essere applicate regole equivalenti stabilite dall'accordo AETR, ivi compresi i suoi protocolli.;

b) l'articolo 2 è così modificato:

i) i titoli e i riferimenti tra il primo paragrafo e la tabella sono sostituiti dai seguenti:

«Emissioni allo scarico:

- regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (GU L 171 del 29.6.2007, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 459/2012 della Commissione, del 29 maggio 2012 (GU L 142 dell'1.6.2012, pag. 16);
- regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo all'omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e all'accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva 2007/46/CE e che abroga le direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 133/2014 della Commissione, del 31 gennaio 2014 (GU L 47 del 18.2.2014, pag. 1);

Emissioni sonore:

- direttiva 70/157/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore (GU L 42 del 23.2.1970, pag. 16), modificata da ultimo dalla direttiva 2013/15/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 172), che si applica fino al 30 giugno 2027 nel rispetto dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 540/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014;
- regolamento (UE) n. 540/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo al livello sonoro dei veicoli a motore e i dispositivi silenziatori di sostituzione, che modifica la direttiva 2007/46/CE e che abroga la direttiva 70/157/CEE (GU L 158, 27.5.2014, pag. 131), che si applica, a norma dell'articolo 15 del medesimo regolamento, dal 1° luglio 2016, dal 1° luglio 2019 e dal 1° luglio 2027;

Frenatura:

- regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/166 della Commissione, del 3 febbraio 2015 (GU L 28 del 4.2.2015, pag. 3);

Pneumatici:

- regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/166 della Commissione, del 3 febbraio 2015 (GU L 28 del 4.2.2015, pag. 3);

Dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa:

- regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/166 della Commissione, del 3 febbraio 2015 (GU L 28 del 4.2.2015, pag. 3);

Serbatoi di carburante:

- regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/166 della Commissione, del 3 febbraio 2015 (GU L 28 del 4.2.2015, pag. 3);

Retrovisori:

- regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/166 della Commissione, del 3 febbraio 2015 (GU L 28 del 4.2.2015, pag. 3);

Cinture di sicurezza — installazione:

- regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/166 della Commissione, del 3 febbraio 2015 (GU L 28 del 4.2.2015, pag. 3);

Cinture di sicurezza — ancoraggio:

- regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/166 della Commissione, del 3 febbraio 2015 (GU L 28 del 4.2.2015, pag. 3);

Sedili:

- regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/166 della Commissione, del 3 febbraio 2015 (GU L 28 del 4.2.2015, pag. 3);

Allestimento interno (prevenzione dei rischi di propagazione delle fiamme):

- regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/166 della Commissione, del 3 febbraio 2015 (GU L 28 del 4.2.2015, pag. 3);

Allestimento interno (uscite di sicurezza, accesso, dimensioni degli spazi, resistenza della sovrastruttura ecc.):

- regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/166 della Commissione, del 3 febbraio 2015 (GU L 28 del 4.2.2015, pag. 3);

Dispositivi avanzati di frenata d'emergenza:

- regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/166 della Commissione, del 3 febbraio 2015 (GU L 28 del 4.2.2015, pag. 3);
- regolamento (UE) n. 347/2012 della Commissione, del 16 aprile 2012, che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti per l'omologazione di talune categorie di veicoli a motore relativamente ai dispositivi avanzati di frenata d'emergenza (GU L 109 del 21.4.2012, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/562 della Commissione, dell'8 aprile 2015 (GU L 93 del 9.4.2015, pag. 35);

Sistema di avviso di deviazione dalla corsia:

- regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/166 della Commissione, del 3 febbraio 2015 (GU L 28 del 4.2.2015, pag. 3);
- regolamento (UE) n. 351/2012 della Commissione, del 23 aprile 2012, che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti per l'omologazione relativi all'installazione di sistemi di avviso di deviazione dalla corsia di marcia nei veicoli a motore (GU L 110 del 24.4.2012, pag. 18).»;

ii) la tabella è sostituita dalla tabella seguente:

«Voce	Regolamento UN-ECE (ultima versione applicabile)	Atti dell'Unione
Emissioni allo scarico	49	Regolamento (CE) n. 715/2007, modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 459/2012. Regolamento (CE) n. 595/2009, modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 133/2014.
Emissioni sonore	51	Direttiva 70/157/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 2013/15/UE del Consiglio, che si applica fino al 30 giugno 2027 nel rispetto dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 540/2014; regolamento (UE) n. 540/2014, che si applica, a norma dell'articolo 15 del medesimo regolamento, dal 1° luglio 2016, dal 1° luglio 2019 e dal 1° luglio 2027.
Frenatura	13	Regolamento (CE) n. 661/2009, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/166.
Pneumatici	54 117	Regolamento (CE) n. 661/2009, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/166.
Dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa	48	Regolamento (CE) n. 661/2009, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/166.
Serbatoi di carburante	34 58	Regolamento (CE) n. 661/2009, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/166.
Retrovisori	46	Regolamento (CE) n. 661/2009, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/166.
Cinture di sicurezza — installazione	16	Regolamento (CE) n. 661/2009, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/166.
Cinture di sicurezza — ancoraggio	14	Regolamento (CE) n. 661/2009, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/166.
Sedili	17	Regolamento (CE) n. 661/2009, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/166.
Allestimento interno (prevenzione dei rischi di propagazione delle fiamme)	118	Regolamento (CE) n. 661/2009, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/166.

Voce	Regolamento UN-ECE (ultima versione applicabile)	Atti dell'Unione
Allestimento interno (uscite di sicurezza, accesso, dimensioni degli spazi, resistenza della sovrastruttura ecc.)	66 107	Regolamento (CE) n. 661/2009, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/166.
Dispositivi avanzati di frenata d'emergenza	131	Regolamento (CE) n. 661/2009, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/166; regolamento (CE) n. 347/2012 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/562 della Commissione.
Sistema di avviso di deviazione dalla corsia	130	Regolamento (CE) n. 661/2009, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/166; regolamento (UE) n. 351/2012 della Commissione.

4) Negli allegati 3 e 5 dell'accordo, il testo nelle note a piè di pagina è sostituito dal seguente:

«Albania (AL), Austria (A), Belgio (B), Bosnia-Erzegovina (BA), Bulgaria (BG), Cipro (CY), Croazia (HR), Danimarca (DK), Estonia (EST), ex Repubblica iugoslava di Macedonia (MK), Finlandia (FIN), Francia (F), Germania (D), Grecia (GR), Irlanda (IRL), Italia (I), Lettonia (LV), Lituania (LT), Lussemburgo (L), Malta (MT), Repubblica di Moldova (MD), Montenegro (ME), Paesi Bassi (NL), Polonia (PL), Portogallo (P), Regno Unito (UK), Repubblica ceca (CZ), Romania (RO), Repubblica slovacca (SK), Slovenia (SLO), Spagna (E), Svezia (S), Turchia (TR), Ucraina (UA), Ungheria (H).».

5) Nell'allegato 5 dell'accordo, il testo nella nota a piè di pagina è sostituito dal seguente:

«Albania (AL), Austria (A), Belgio (B), Bosnia-Erzegovina (BA), Bulgaria (BG), Cipro (CY), Croazia (HR), Danimarca (DK), Estonia (EST), ex Repubblica iugoslava di Macedonia (MK), Finlandia (FIN), Francia (F), Germania (D), Grecia (GR), Irlanda (IRL), Italia (I), Lettonia (LV), Lituania (LT), Lussemburgo (L), Malta (MT), Repubblica di Moldova (MD), Montenegro (ME), Paesi Bassi (NL), Polonia (PL), Portogallo (P), Regno Unito (UK), Repubblica ceca (CZ), Romania (RO), Repubblica slovacca (SK), Slovenia (SLO), Spagna (E), Svezia (S), Turchia (TR), Ucraina (UA), Ungheria (H).».

6) Il modello di dichiarazione che deve essere effettuata dalle parti dell'accordo Interbus in relazione all'articolo 4 e all'allegato 1 è così modificato:

a) al paragrafo 1 la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«1. Le tre condizioni di cui al capo I del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 51);»;

b) al paragrafo 2 il secondo comma è soppresso.

DECISIONE (UE, Euratom) 2016/1147 DEL CONSIGLIO
del 12 luglio 2016
relativa alla nomina di un membro del Comitato economico e sociale europeo, conformemente alla
proposta del Regno del Belgio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 302,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 *bis*,

vista la proposta del governo belga,

visto il parere della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 18 settembre 2015 e il 1° ottobre 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE, Euratom) 2015/1600 ⁽¹⁾ e (UE, Euratom) 2015/1790 ⁽²⁾, relative alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2015 al 20 settembre 2020.
- (2) Un seggio di membro del Comitato economico e sociale europeo è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Rudi THOMAES,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sig. Paul SOETE, *Ancien Administrateur délégué d'AGORIA*, è nominato membro del Comitato economico e sociale europeo per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 20 settembre 2020.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2016

Per il Consiglio

Il presidente

P. KAŽIMÍR

⁽¹⁾ Decisione (UE, Euratom) 2015/1600 del Consiglio, del 18 settembre 2015, relativa alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2015 al 20 settembre 2020 (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 53).

⁽²⁾ Decisione (UE, Euratom) 2015/1790 del Consiglio, del 1° ottobre 2015, relativa alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2015 al 20 settembre 2020 (GU L 260 del 7.10.2015, pag. 23).

